



Manuale operativo per l'elezione del Consiglio provinciale di Prato

29 settembre 2024

*Approvato con Decreto del Segretario Generale e redatto in conformità alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii.,
delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35, n. 38 del 2014*

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Procedimento elettorale
- Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale
- Art. 4 – Elettorato attivo
- Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura
- Art. 6 – Determinazione del corpo elettorale attivo
- Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione della carica
- Art. 8 – Candidatura a Consigliere provinciale e formazione delle liste
- Art. 9 – Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature
- Art. 10 – Sottoscrizione delle liste ed autenticazione delle firme
- Art. 11 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale
- Art. 12 - Denominazione delle liste e contrassegno elettorale
- Art. 13 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 14 – Rinuncia alla candidatura
- Art. 15 – Modalità per la presentazione delle liste e delle candidature a Consigliere provinciale
- Art. 16 – Verifica delle liste
- Art. 17 – Verifica delle candidature
- Art. 18 – Verifica della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali
- Art. 19 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste
- Art. 20 – Sede delle operazioni di voto
- Art. 21 - Adempimenti preliminari
- Art. 22 – Il seggio elettorale
- Art. 23- Compiti e poteri del Presidente di seggio
- Art. 24 – I rappresentanti di lista presso il seggio
- Art. 25- Votazioni
- Art. 26 - Operazioni di scrutinio
- Art. 27 – Materiale elettorale
- Art. 28 – Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 29 – Pubblicazione del risultato elettorale
- Art. 30 – Propaganda elettorale
- Disposizioni finali

Appendice:

- Modulistica

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale operativo definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni nonché delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014, la disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio della Provincia di Prato che si svolgerà in data 29 settembre 2029.

Art. 2 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia di Prato con decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale.
2. Le elezioni si svolgeranno il giorno 29 settembre 2029 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
3. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Pretorio informatico e in un'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di Prato, oltre che trasmesso ai Comuni della Provincia con posta elettronica certificata per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. Il decreto dovrà rimanere ivi pubblicato fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
4. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione degli eletti che avverrà entro il giorno successivo alla data delle elezioni.
5. Il Consiglio provinciale dura in carica due anni.

Art. 3 – Costituzione e composizione dell'ufficio e del seggio elettorali

1. L'Ufficio elettorale è stato costituito con decreto del Presidente presso la sede della Provincia di Prato ed è composto da un responsabile e da componenti individuati tra il personale della Provincia.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale è il responsabile del procedimento elettorale.
3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio è stato istituito, con medesimo decreto del Presidente, un seggio elettorale composto da un funzionario che lo presiede e da quattro dipendenti, di cui uno con funzioni di segretario.
4. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato in carica alla data della votazione.

Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della legge 56/2014 sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia in carica.
2. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
3. Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. L'anagrafe elettorale della Provincia di Prato comprende il corpo elettorale suddiviso in quattro fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia, la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia B	comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti	colore arancione
fascia C	comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 10000 abitanti	colore grigio
fascia D	comuni con popolazione superiore a 10000 e fino a 30000 abitanti	colore rosso
fascia F	comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	colore viola

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto, i Segretari dei Comuni, su richiesta dell'Ufficio elettorale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Prato, **fra il 34° e il 32° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**tra il 26 e il 28 agosto 2024**) un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del **35° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (ovvero alla data del **25 agosto 2024**).

3. Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e tipologia della carica ricoperta.

4. Entro il **30° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**entro il 30 agosto 2024**), il Responsabile dell'Ufficio Elettorale determina la composizione del corpo elettorale, che viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Prato e trasmessa a tutti i Comuni tramite posta elettronica certificata, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali.

Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 69, della Legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica dei Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verificano variazioni.

Art. 8 – Candidatura a Consigliere provinciale e formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi: deve quindi essere composta da almeno 5 e non più di 10 candidati.
2. Per ogni candidato è indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco o Consigliere.
3. La candidatura a Consigliere deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
4. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal verbale dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 9 – Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 14 settembre), i partiti e i movimenti politici che presentano la lista elettorale, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'indirizzo internet presso il quale sia consultabile quanto pubblicato dovrà poi essere comunicato all'Ufficio elettorale per gli adempimenti di competenza.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte dell'ufficio elettorale. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell'articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Art. 10 – Sottoscrizioni delle liste ed autenticazione delle firme

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati nel verbale di determinazione del corpo elettorale indicato all'art. 6. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune nel quale sono stati eletti, nonché gli estremi di un documento d'identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere per ciascuna elezione più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale.
4. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss. mm. e ii¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

¹ A seguito della riformulazione dell'art. 14 da parte del comma 8 dell'art. 38 bis della legge n. 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021 dalla legge n. 120/2020, i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali non sono più tenuti alla preventiva comunicazione al rispettivo presidente della provincia o sindaco della disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni.

Art. 11 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art. 1, comma 71 della Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione richiamata. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Art. 12 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento Nazionale o Europeo o nel Consiglio della Regione Toscana. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

3. Il contrassegno dovrà essere depositato in formato cartaceo (cerchio del diametro di 3 cm.) in triplice copia e su supporto informatico in formato file non modificabile.

Art. 13 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**MOD. 1**), nel quale sono indicati in particolare :

- a) la denominazione della lista e il contrassegno di lista;
- b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale, redatta come indicato all'art. 8;
- c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.

2. Nella dichiarazione:

a) possono essere designati un delegato effettivo ed, eventualmente, un delegato supplente con il compito di:

- ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione della lista;
- presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste ammesse;
- designare il rappresentante di lista presso il seggio elettorale utilizzando il modulo appositamente predisposto (**MOD.1/A**).

In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al capolista delle liste dei candidati, che potranno svolgere direttamente le suddette attività dei delegati.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegati:

- a) le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura, contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, di ogni

candidato Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista **(MOD. 2)**;

b) il contrassegno di lista, in formato cartaceo (circoscritto in un cerchio del diametro di 3 cm.) in triplice copia e il supporto informatico che ne contiene il file in formato non modificabile;

c) se ricorre il caso, l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.

Art. 14 - Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 15 - Modalità per la presentazione delle liste e delle candidature a Consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature, intesa come "materiale" consegna, deve essere fatta ai sensi dell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 56/2014 ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto **dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno (8 settembre 2024) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno (9 settembre 2024)** antecedente la votazione.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

3. L'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, sulla quale sono indicati il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello specificamente predisposto. **(MOD. 3)**.

4. Il componente dell'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente purché indichi l'ora della ricezione, sia sulla ricevuta sia sugli atti.

5. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati per eventuali comunicazioni.

Art. 16 – Verifica delle liste

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste dei candidati presentate verificando che:

a) ciascuna lista sia stata presentata nei termini di legge, ricusando quelle presentate oltre detto termine;

b) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti;

c) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 5% per cento degli aventi diritto al voto per le liste di candidati Consiglieri, ricusando la lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto;

d) ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale previsti dall'art. 1, comma 70, della Legge n. 56/2014, ovvero non inferiore a 5 e non superiore a 10 candidati;

e) se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede all'esclusione della lista;

f) se i candidati presenti sono in numero superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono esclusi dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 17 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a Consigliere:

a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 235 del 2012;

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere di uno dei Comuni della provincia;

d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. E' altresì oggetto di verifica il rispetto della normativa in tema di parità di genere, come indicato al precedente art. 10.

Art. 18 – Verifica della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 12 e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica, ove necessario.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetti le prescrizioni descritte nell'articolo 12 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva esclusione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 19 - Ammissione e numerazione progressiva delle liste

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste **entro il 18° giorno** antecedente quello della votazione (**ovvero entro l'11 settembre 2024**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente esclusa.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o esclusione di liste, entro il **termine massimo del 15° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 14 settembre 2024**).

4. Adottati i provvedimenti definitivi, entro il giorno successivo il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascuna lista. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista come sopra individuati.

5. Le liste dei candidati a Consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'**8° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 21 settembre 2024**).

Art. 20 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia di Prato, Palazzo Banci Buonamici, Via Ricasoli, 25 – Prato – primo piano.

Art. 21 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014, assegnando i colori come indicato all'art. 6.

2. L'Ufficio elettorale provvede altresì alla stampa di almeno 2 copie dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.

3. L'Ufficio elettorale provvede a dotare il locale adibito a seggio elettorale del materiale necessario alle operazioni di voto.

Art. 22 – Il seggio elettorale

1. Le elezioni si svolgeranno in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.

2. Il seggio elettorale è stato costituito con decreto del Presidente ed è composto da un funzionario della Provincia con funzioni di Presidente e da quattro dipendenti della Provincia stessa, di cui uno con funzioni di Segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente del seggio, assume le funzioni di Vicepresidente.

3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente;

4. Il seggio elettorale si insedia entro il giorno antecedente a quello delle elezioni per la presa in consegna dall'Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia.

5. All'atto dell'insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Art. 23 - Compiti e poteri del Presidente del seggio

1. Il Presidente del seggio, all'atto dell'insediamento, individua un componente con funzioni di Vicepresidente.

2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il Presidente può disporre degli agenti di Polizia provinciale per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. La forza pubblica in ogni caso non può entrare nella sala di votazione se non lo richiede il Presidente o se quest'ultimo vi si oppone.

4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'Ufficio elettorale e del Seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all'insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Art. 24 - I rappresentanti di lista presso il seggio

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente indicato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso il seggio elettorale costituito (utilizzando il **MOD. 1/A**).

2. I rappresentanti di lista:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali;

b) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate, nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

3. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi sono tenuti ad osservare limiti e divieti al trattamento dei dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D.lgs. n. 101/2018 alle disposizioni del regolamento UE 679/2016, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o al contrario che abbiano votato.

Art. 25 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8.00 alle ore 20.00** del giorno **domenica 29 settembre 2024** presso il seggio costituito al primo piano della sede provinciale, in Via Ricasoli 25 a Prato.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale con una penna biro nera per l'espressione del voto. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, che dovrà essere immediatamente eliminata, dandone nota nel verbale.

4. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista ove designati, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

5. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

6. Il Consiglio Provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio Provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.

Art. 26 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. Il Presidente del seggio valutate le condizioni, può rinviare lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al Segretario. Quest'ultimo ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da un componente del seggio, con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri, della stessa lista o di più liste);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 27 – Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale, e gli atti ad esso allegati;
2. Il sigillo è firmato dal Presidente del seggio e dai rappresentanti di lista qualora presenti; è apposto inoltre il timbro dell'amministrazione provinciale.
3. Il Presidente provvede quindi alla consegna immediata di tutto il materiale elettorale all'Ufficio elettorale.

Art. 28 - Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione del verbale delle operazioni di voto.
2. Successivamente l'Ufficio Elettorale accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate. Successivamente l'ufficio assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo D'Hondt. Quindi, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
3. Il responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere provinciale in apposito verbale, il giorno stesso o al massimo il giorno successivo.

Art. 29 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il responsabile dell'Ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale sul sito internet della Provincia.

Art. 30 – Propaganda elettorale

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).
2. I candidati, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione), possono compiere attività di propaganda.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.